



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 10.11/2022/941

Oggetto: Impresa ECORAE S.r.l. con sede legale ed insediamento in Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69 (n. CGR: MI130008). Autorizzazione unica per un nuovo impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e Autorizzazione operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di EOW "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. CIP: SAUR248391

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 17/04/2023 (prot. n. 61137) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (SAUR248391), per un nuovo impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, presentata in data 20/09/2022 (prot. n.142579) e successivamente integrata in data 15/12/2022 (prot. n. 192725), 3/03/2023 (prot. n. 35947) e 7/04/2023 (prot. n. 57214) - ai sensi dell'art. 208, dall'Impresa ECORAE S.r.l., con sede legale in Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti del 14/07/2023 (prot. n.110472) e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'impresa ha manifestato la necessità di ottenere un Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R12, R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e Autorizzazione operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/200; pertanto ha presentato l'istanza di cui trattasi;
- con nota del 16/03/2023 (prot. n. 43288) il Parco del Ticino, ha trasmesso il "Parere motivato della procedura di Screening di Incidenza" recante esito positivo;
- sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 6/06/2023 (prot. n. 87414) e 5/07/2023 (prot. n. 103992);
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri/allegati di:
 - Comune di Magenta in data 15/05/2023 (prot. n. 75608);
 - ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 17/015/2023 (prot. n. 77147);
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 1.612,00 euro (versamento datato 19/02/2022);
- l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ecorae S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in €51.627,52.= calcolato come di seguito indicato:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 5.704,83.= (323 mc x € 176,62 x 10%);
 - messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a €4.592,25.= (130 mc x € 353,25 x 10%);
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad €6.711,56.= (38 mc x € 176,62);
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad €13.423,50.= (38 mc x € 353,25);
 - recupero (R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.500 t/anno (4,5 t/g - R4 e 2,3 t/g - R12),

pari a €21.195,38.=.

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 14/07/2023 (prot. n.110472), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

l'Impresa ECORAE S.r.l. con sede legale ed insediamento in Magenta (MI), Via I Maggio n. 69, all'esercizio ed all'allestimento dell'impianto (MI130008), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché l'autorizzazione per le operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di EOW "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e prescrizioni di cui alle Risultanze dell'Istruttoria Rifiuti del 14/07/2023 (prot. n.110472) nella configurazione di cui alla "Allegato 5 - Planimetria area impianto - rev. 3 datata 5/06/2023", unitamente:

- al Protocollo di gestione rifiuti - giugno 2023;
- alla dichiarazione di Conformità (allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021);

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;
2. durata decennale dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 con scadenza in data **14/07/2033**;
3. il rinnovo del contratto di disponibilità dell'area dovrà essere trasmesso **30 giorni** prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
4. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno **180 (centottanta)** giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
5. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui alla presente autorizzazione, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi **30 giorni** dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;
6. l'Impresa dovrà trasmettere, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, garanzia finanziaria, determinata in **€51.627,52.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione (dieci anni) più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;
7. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
8. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

10. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:
 - Impresa Ecoree S.r.l. (ecoraee@pec.it);
 - Comune di Magenta (protocollo@pec.comune.magenta.mi.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante l'inserimento in Recer in attuazione a quanto disposto dall'art. 184 ter comma 3 septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01220826392622

€5,00: 01220826392611 .

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a		nato/a		()
il	C.F.	di cittadinanza		
residente a	()	in	n.	
in qualità di				
dell'Impresa		CF/P.IVA		
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
Impianto di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti				n.
rilasciata in data		da		

DICHIARA CHE

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

_____,
(luogo)

(data)

(firma leggibile)

Nota: La presente dichiarazione va utilizzata qualora non siano già stati definiti modelli alternativi dalla regolamentazione nazionale o comunitaria in materia.

ECORAE S.r.l

sede legale ed insediamento in :
Magenta (MI) – Via I Maggio n. 69

RIF. AUTORIZZAZIONE:

PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Magenta, giugno 2023

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	3
2.1. Controlli rifiuti in ingresso.....	3
2.2. Selezione e cernita RAEE in ingresso	6
2.3. Trattamento dei RAEE non pericolosi.....	8
2.3.1. Trattamento rifiuti non pericolosi - Fase di smontaggio manuale – AREA P1.....	8
2.4. Trattamento dei RAEE pericolosi – AREA P4.....	10
2.4.1. Smontaggio monitor tubo catodico.....	11
2.4.2. Smontaggio monitor LCD	12
2.4.3. Smontaggio motori contenenti olio	12
2.4.4. Altre apparecchiature contenenti sostanze pericolose.....	12
2.4.5. Apparecchiature contenenti gas fluorurati.....	13
2.5. Rifiuti prodotti.....	13
2.5.1. Rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione	13
2.6. Controlli finali	15

1. PREMESSA

Il presente documento consiste nell'aggiornamento del Protocollo Gestione Rifiuti redatto a giugno 2023, ai sensi dell'Autorizzazione _____.

Il documento racchiude le procedure adottate dalla ditta per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei rifiuti in uscita dallo stesso, nonché le procedure di trattamento cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di verifica della compatibilità degli stessi ai fini dello smaltimento e/o recupero finale.

2. PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le procedure seguite dalla ditta ECORAE S.r.l nello svolgimento delle operazioni autorizzate.

2.1. Controlli rifiuti in ingresso

Sono state definite le modalità di controllo relative al ricevimento dei rifiuti in ingresso.

Il conferimento di un rifiuto presso l'impianto è preceduto da un'attenta fase di valutazione mediante la quale il produttore identifica la tipologia di rifiuto a partire dalla conoscenza del processo che ha generato il rifiuto stesso.

Per i RAEE domestici come definiti all'art. 4 punto I) del D.Lgs. 49/2014 s.m.i. (RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici (*)), tale caratterizzazione è stata effettuata a monte, prima dal legislatore che ha identificato con precisione le tipologie di apparecchiature e l'appartenenza delle stesse ad uno dei 5 raggruppamenti definiti dal D.M. 185 del 25/09/2007, poi nel contesto del "Sistema RAEE" costituito dal Centro di Coordinamento e dai Consorzi dei Produttori che si sono costituiti sul territorio italiano. In quest'ottica, per tali rifiuti il controllo avviene direttamente in fase di accettazione del conferimento attraverso un'attenta verifica della rispondenza di quanto conferito, sia con quanto riportato sul Formulario sia con le caratteristiche stabilite per quel tipo di raggruppamento.

()Nota: A fronte di quanto sopra, sono da considerarsi provenienti da nuclei domestici, e quindi, già caratterizzati a priori dal sistema RAEE, anche i rifiuti costituiti da apparecchiature da ufficio (PC, monitor, stampanti, telefoni, modem, scanner, ecc) provenienti da attività commerciali, industriali ed artigianali.*

Anche per i rifiuti provenienti dai centri di raccolta comunali, che sono caratterizzati da una netta distinzione merceologica effettuata dagli operatori del centro stesso, non si rende necessaria alcuna ulteriore procedura di caratterizzazione ed il controllo effettuato è relativo alla rispondenza di quanto conferito con i dati riportati sul formulario di accompagnamento.

Per tutte le altre tipologie di rifiuti, invece, al termine della propria valutazione il produttore compila la scheda di caratterizzazione del rifiuto e la trasmette a ECORAE per la formulazione dell'offerta. ECORAE verifica quanto trasmesso, predispone l'offerta commerciale.

La caratterizzazione del rifiuto viene quindi effettuata dal produttore in base alla conoscenza del ciclo produttivo da cui il rifiuto ha origine e, eventualmente, delle materie prime e dei reagenti utilizzati, ove opportuno e necessario anche attraverso verifiche analitiche.

Tutti i dati così raccolti devono essere riportati dal produttore nella Scheda di caratterizzazione, unitamente alla dichiarazione della tipologia di ciclo produttivo/attività che ha originato il rifiuto stesso: in tal modo, un rifiuto proveniente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo può essere caratterizzato, in occasione di ogni conferimento della stessa tipologia di rifiuto, dalla medesima scheda descrittiva, che dovrà quindi essere rinnovata con cadenza semestrale.

In caso di conferimento di rifiuti identificati da “codici specchio”, la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore dovrà essere completa anche delle risultanze analitiche che dimostrino la non pericolosità del rifiuto stesso; anche in questo caso per i rifiuti provenienti da cicli tecnologici ben definiti e costanti nel tempo la verifica verrà eseguita con cadenza semestrale. Per alcune tipologie di rifiuti per i quali non possono essere prelevati campioni rappresentativi e per i quali non è percorribile la strada della caratterizzazione analitica (es: RAEE, cartucce toner, ecc) la caratterizzazione può essere effettuata dal produttore a partire dalle informazioni sui componenti, dalle schede di sicurezza fornite in fase di acquisto dei beni, ecc.

All'ingresso dei rifiuti presso il proprio impianto, ECORAE effettua attenti controlli al fine di verificare visivamente che il rifiuto conferito sia conforme a quanto indicato nella scheda di caratterizzazione, nell'eventuale analisi e nel Formulario.

Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto può avvenire ad opera di mezzi ECORAE o di trasportatori terzi.

Al ricevimento presso l'impianto vengono effettuati i controlli riportati nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CONTROL LO PREVISTO
Tutti i rifiuti	• verifica dati di accettazione (autorizzazione al trasporto, CER, etc.) • verifica della corretta compilazione del FIR (CER, targa, conducente, etc.) • pesatura del carico • controllo visivo e verifica della corrispondenza con quanto indicato in scheda di caratterizzazione/richiesta di conferimento e nel formulario di accompagnamento • invio ad opportuna area di stoccaggio e/o trattamento • completamento compilazione FIR • compilazione registro carico/scarico entro 24 ore
RAEE e rottami metallici in ingresso	Oltre a quanto riportato sopra: • controllo radiometrico (rilevatore portatile) ed annotazione di eventuali anomalie

Rifiuti identificati da “codici specchio”	Oltre a quanto riportato sopra • verifica dei referti analitici o dell’alternativa caratterizzazione
--	---

Se i controlli hanno esito negativo, il carico viene respinto e ne viene data comunicazione alla Città Metropolitana di Milano entro le 24 ore successive; in caso di esito positivo il carico è accettato.

I rifiuti ritirati vengono stoccati nelle aree identificate nell'autorizzazione e segnalate in impianto da apposita cartellonistica, in contenitori idonei, che non vengono univocamente etichettati per motivi logistici e gestionali (numerosità dei contenitori, operazioni di riempimento e svuotamento effettuare in continuo durante le lavorazioni, etc.).

2.2. Selezione e cernita RAEE in ingresso

Presso le aree di scarico dei RAEE trattati presso l'impianto viene effettuata una prima selezione e cernita delle diverse tipologie di rifiuti al fine di indirizzarli alle aree di trattamento appropriate:

- AREA S1, stoccaggio rifiuti non pericolosi
- AREA S2, stoccaggio rifiuti pericolosi
- AREA F1, stoccaggio rifiuti non pericolosi derivati dal trattamento
- AREA F2, stoccaggio rifiuti pericolosi derivati dal trattamento
- AREA P1, area trattamento e preparazione delle componenti rifiuti non pericolosi
- AREA P2, area stoccaggio rifiuto in attesa di certificato di conformità prima dello spostamento in area EOW
- AREA P3, stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili
- AREA P4, area trattamento rifiuti pericolosi

SUDDIVISIONE DELLE AREE

AREA	DESCRIZIONE	Tipologia di recupero	Mq	Mc	Pavimentazione
AREA S1	Stoccaggio non pericolosi	R13	125	315 m ³	Cemento
AREA S2	Stoccaggio pericolosi	R13	52	130 m ³	Cemento
AREA F1	Stoccaggio rifiuti non pericolosi derivati dal trattamento	R13/D15	15	38 m ³	Cemento
AREA F2	Stoccaggio rifiuti pericolosi derivati dal trattamento	R13/D15	15	38 m ³	Cemento
AREA P1	Area trattamento e preparazione delle componenti rifiuti non pericolosi	R4, R12	12	50 m ³	Cemento
AREA P2	Stoccaggio rifiuto in attesa di certificato di conformità prima dello spostamento in area EOW	EOW	4	8 m ³	Cemento
AREA P3	Stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili	EOW	4	8 m ³	Cemento
AREA P4	Area trattamento rifiuti pericolosi	R12	20	50 m ³	Cemento
Carico scarico			14		
Bagno			8		
Corridoi			20		
	TOTALE AREA		289		

Gli operatori, una volta scaricato il materiale:

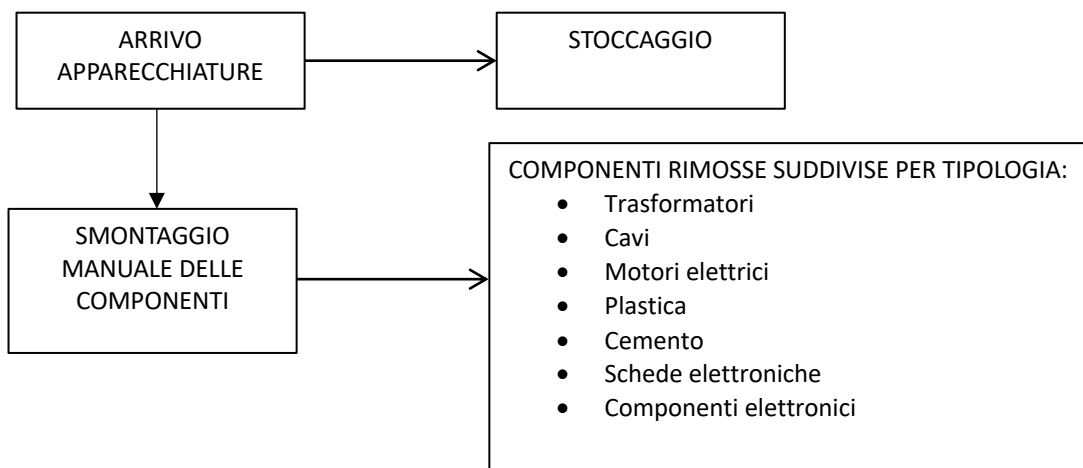
1. verificano visivamente la composizione del rifiuto per accertare la conformità con quanto riportato sul FIR;
2. sottopongono i rifiuti ad una cernita manuale al fine di suddividerli in tipologie omogenee:
 - Apparecchiature ritenute adatte al processo di trattamento per il recupero delle componenti
 - Apparecchiature non adatte al processo di trattamento per il recupero delle componenti e da avviare a messa in sicurezza e trattamento
3. depositano i televisori ed i monitor in ceste metalliche o bancali;
4. depositano schermi al plasma o LCD in apposite ceste metalliche o bancali.
5. rimuovono dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose (quali fax, scanner, stampanti, piccoli elettrodomestici, ecc) appartenenti al raggruppamento 4 le eventuali componenti estranee o critiche per la successiva fase di trattamento manuale (quali ad esempio cartucce, toner, cavi elettrici esterni, batterie, pile, lampadine, , olio diatermico da radiatori elettrici) facilmente rimovibili senza l'apertura delle carcasse e posizionano tali parti rimosse, divise per tipologie omogenee, nelle aree di stoccaggio dedicate.
Il materiale così pretrattato viene trasferito allo stoccaggio dei pericolosi o non pericolosi in attesa di essere poi trattati nelle aree P1 e P4.
6. Rimuovono eventuali materiali estranei (carta, indumenti, ecc.) e le componenti pericolose e/o mobili che possono creare difficoltà nella successiva fase di trattamento (condensatori, cavi elettrici esterni, oblò, cemento, motori elettrici) delle apparecchiature appartenenti al raggruppamento 2; le parti rimosse in questa fase di pretrattamento vengono divise per tipologie omogenee e stoccate in big bags etichettati nelle aree autorizzate, e le apparecchiature vengono stoccate in modo ordinato nelle aree autorizzate, a terra o in ceste metalliche, ove le dimensioni lo consentano.

2.3. Trattamento dei RAEE non pericolosi

Lo smontaggio dei RAEE avviene esclusivamente manualmente utilizzando attrezzi manuali quali chiavi, cacciaviti, avvitatori elettrici non sono previsti impianti automatici. Il disassemblaggio consiste nella separazione di tutte le componenti che verranno conferite verso impianti finali di trattamento e recupero di materie prime valorizzabili o non; qualora le componenti risultassero funzionanti e in ottimo stato, si procederà alla fase di test di ogni singolo componente per successiva rivendita sul mercato della ricambistica

La movimentazione dei rifiuti è esclusivamente manuale si prevede la possibilità di utilizzare mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o trans pallet ed eventualmente nastri trasportatori per alleggerire il carico fisico degli operatori.

2.3.1. Trattamento rifiuti non pericolosi - Fase di smontaggio manuale – AREA P1



In questa area si prevede lo smontaggio di apparecchiature elettroniche e componenti elettronici non pericolosi.

I CER che si prevede di trattare nell'area sono:

CER	DESCRIZIONE	R4	R12	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X	Smontaggio manuale delle varie componenti
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X	Smontaggio manuale delle varie componenti. Selezione delle componenti
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	X	X	Smontaggio manuale delle varie componenti

Preparazione dei componenti elettronici per la commercializzazione (ai sensi del DM 5 febbraio 1998) – trasferimento in Area P2 e P3

5.16 Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214] [160216] [200136].

5.16.1 Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.

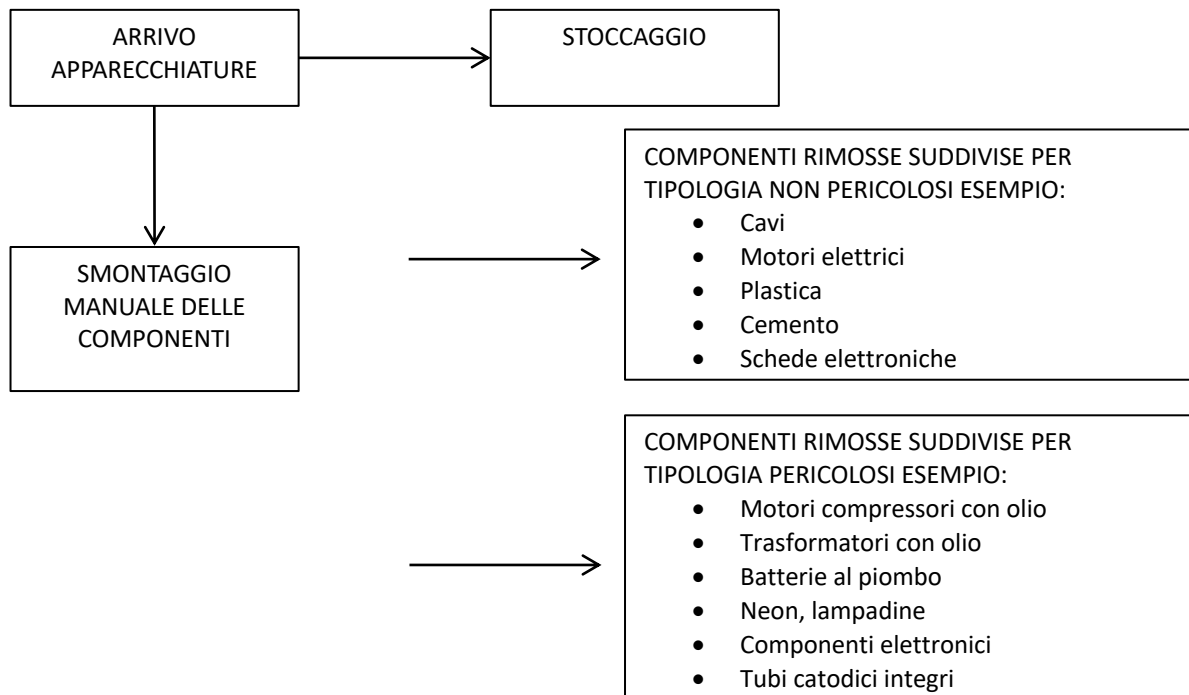
5.16.2 Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.

5.16.3 Attività di recupero: disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4];

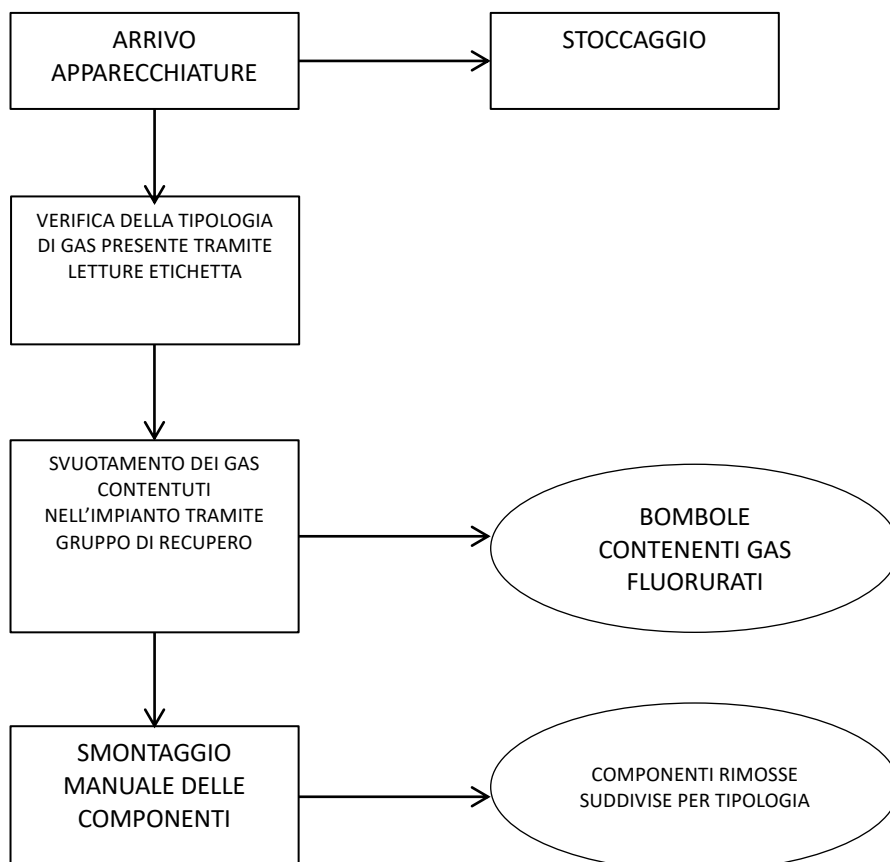
5.16.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

2.4. Trattamento dei RAEE pericolosi – AREA P4

Trattamento: Fase di smontaggio manuale



APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI



In questa area si prevede lo smontaggio di apparecchiature elettroniche e componenti elettronici pericolosi.

CER	DESCRIZIONE	R12	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	Svuotamento del gas del circuito, smontaggio manuale delle varie componenti
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	X	Smontaggio manuale delle varie componenti.
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	Smontaggio manuale delle varie componenti. Selezione delle componenti.
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	Svuotamento del gas del circuito, smontaggio manuale delle varie componenti
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	X	Smontaggio manuale delle varie componenti.

Lo smontaggio dei RAEE avviene esclusivamente manualmente utilizzando attrezzi manuali quali chiavi, cacciaviti, avvitatori elettrici non sono previsti impianti automatici. Il disassemblaggio consiste nella separazione di tutte le componenti che verranno conferite verso impianti finali di trattamento e recupero di materie prime valorizzabili o non; qualora le componenti risultassero funzionanti e in ottimo stato, si procederà alla fase di testaggio di ogni singolo componente per successiva rivendita sul mercato della ricambistica

La movimentazione dei rifiuti è esclusivamente manuale si prevede la possibilità di utilizzare mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o trans pallet ed eventualmente nastri trasportatori per alleggerire il carico fisico degli operatori.

2.4.1. Smontaggio monitor tubo catodico

Sono rimosse tutte le componenti dei monitor che comprendono:

- *Asportazione della carcassa posteriore;*
- *Asportazione dei cavi elettrici di alimentazione e delle schede elettroniche;*
- *Asportazione della bobina deflettrice che circonda il tubo catodico;*
- *Asportazione dell'elettrodo.*

Non sono previste operazioni di trattamento sul tubo catodico, che sono estratti in modo controllato da personale adeguatamente formato al fine di evitare rotture con fuoriuscita delle polveri fluorescenti adese alla superficie del pannello.

Dalla linea di trattamento si genereranno pertanto le seguenti frazioni:

- *Plastica derivante dalle carcasse esterne;*
- *Rame, presente negli avvolgimenti delle bobine deflettrici che circondano i tubi catodici;*
- *altri metalli ferrosi e non ferrosi contenuti nei cavi e nelle schede elettroniche;*
- *Tubi catodici che rimarranno intatti e verranno stoccati in appositi contenitori per essere inviati come rifiuti in impianti esterni specializzati nel loro trattamento per il recupero delle componenti contenute.*

2.4.2. Smontaggio monitor LCD

Sono rimosse tutte le componenti dei monitor che comprendono:

- *Asportazione della carcassa posteriore;*
- *Asportazione dei cavi elettrici di alimentazione e delle schede elettroniche;*
- *Asportazione dello schermo e delle sue componenti;*

Lo schermo LCD viene così suddiviso:

- 1) *Polarizzatore verticale*
- 2) *Schermo di vetro con maschera delle zone scure*
- 3) *Strato con i cristalli liquidi*
- 4) *Strato di vetro con elettrodi*
- 5) *Polarizzatore orizzontale*
- 6) *Superficie riflettente*

Tutti questi elementi non sono pericolosi e sono suddivisi per tipologia di materia prima

Dalla linea di trattamento si genereranno pertanto le seguenti frazioni:

- *Plastica derivante dalle carcasse esterne;*
- *Rame, presente nei contatti;*
- *altri metalli ferrosi e non ferrosi contenuti nei cavi e nelle schede elettroniche;*
- *Vetro;*
- *Plastica.*

2.4.3. Smontaggio motori contenenti olio

I motori sono svuotati manualmente travasando in serbatoi più grandi, fusti 200 l, il contenuto d'olio.

Il motore viene poi smontato manualmente e le componenti suddivise tra quelle contaminate d'olio perché a contatto e quelle non contaminate.

2.4.4. Altre apparecchiature contenenti sostanze pericolose

La selezione delle componenti pericolose avviene manualmente, le componenti pericolose quali:

- *interruttori con sostanze pericolose;*
- *condensatori;*
- *accumulatori al piombo;*
- *schede elettriche/elettroniche con sostanze pericolose.*

Queste componenti una volta rimosse non sono trattate all'interno dell'impianto ma smaltite come tali.

E' previsto l'utilizzo di idonei contenitori per la gestione dei componenti pericolosi, in particolare le casse delle batterie sono in materiale antiacido, i fusti per l'olio sono stoccati su idonei bacini di contenimento.

2.4.5. Apparecchiature contenenti gas fluorurati

L'operatore individua la valvola di carico e scarico dell'apparecchiatura e collega il gruppo di recupero alla valvola e ad una bombola per il recupero del gas.

Per le apparecchiature a circuito chiuso sono presenti delle pinze perforatrici che vengono collegate al circuito per svuotarlo, l'apparecchiatura utilizzata è la stessa dei circuiti aperti. La bombola è posizionata su una bilancia in modo da verificare il peso del gas recuperato ed evitare di sovraccaricare la bombola.

Il gruppo di recupero permette di svuotare completamente l'impianto contenente gas fluorurato e di procedere in seguito allo smontaggio delle componenti.

Il procedimento operativo è:

1. *posizionamento dell'apparecchiatura da svuotare*
2. *posizionamento della bombola per il recupero dei gas fluorurati sulla pesa in modo da definire la capacità residua di riempimento*
3. *collegamento del gruppo di recupero, al circuito dei gas fluorurati e alla bombola.*
4. *avvio del gruppo di recupero*
5. *svuotamento del circuito*

2.5. Rifiuti prodotti

Le attività svolte dalla ditta comportano la produzione di diverse tipologie di rifiuti, gestite secondo quanto previsto dalla normativa e dall'atto autorizzativo vigente.

L'identificazione dell'impianto cui inviare i rifiuti prodotti dalle attività della ditta viene fatta in base alla tipologia ed alle caratteristiche del rifiuto ed alla sua idoneità al recupero ovvero allo smaltimento, valutata in accordo con l'impianto finale di destino.

2.5.1. Rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione

I rifiuti prodotti durante le fasi di lavorazione devono essere raccolti nell'arco della giornata in

prossimità del luogo di produzione.

Gli operatori procedono poi a raggrupparli e a stocarli presso le idonee aree:

NON PERICOLOSI AREA F1

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
160117	Metalli ferrosi	X	
160118	Metalli non ferrosi	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X
160604	batterie alcaline (tranne 1606039)	X	
160605	altre batterie ed accumulatori	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	
191207	Legno	X	
191209	Cemento	X	X
191212	materiali misti	X	X
170405	ferro e acciaio	X	
170407	metalli misti	X	
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	

NON PERICOLOSI AREA F2

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	
160602*	batterie al nichel-cadmio	X	X
160603*	batterie contenenti mercurio	X	X
160605	altre batterie ed accumulatori	X	X
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X
160601*	Batterie al piombo	X	
160604	batterie alcaline (tranne 1606039)	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	x	X

2.6. Controlli finali

Prima di rilasciare il rifiuto o il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e inviarli quindi alla destinazione prevista, si provvede ad eseguire i controlli del caso, per garantire il soddisfacimento dei requisiti di legge e delle esigenze del cliente.

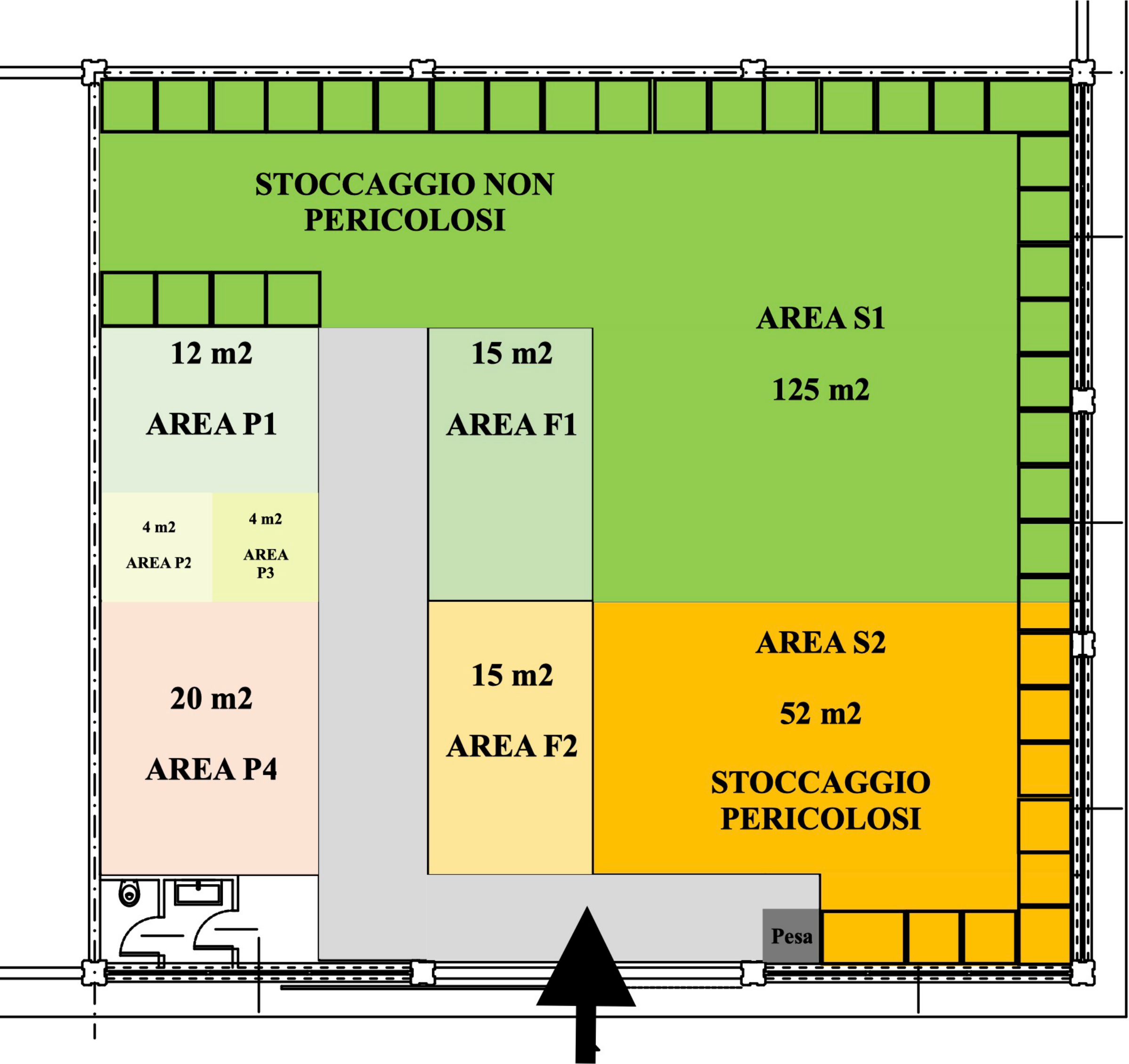
I controlli, differenziati per attività, sono definiti nella tabella seguente.

TIPO DI ATTIVITÀ	CONTROLLO PREVISTO
Imballaggio e carico	Verifica visiva dell'integrità
Spedizione	Materiale conforme ad annotazioni su programma giornaliero

TIPOLOGIA DI PRODOTTO/ RIFIUTO	CONTROLLO PREVISTO
Tutti i rifiuti	• individuazione dell'impianto di destino • in caso di "codici specchio", verifica analitica della non pericolosità • verifica della corretta compilazione del FIR (CER, targa, conducente, etc.) • correttezza individuazione CER, stato rifiuto, numero colli, eventuali caratteristiche pericolo e codice destino R/D • controllo correttezza autorizzazione trasportatore e destinatario • controllo targa mezzo e firme trasportatore • controllo data e ora inizio trasporto • controllo eventuali annotazioni • verifica del ritorno della quarta copia del FIR • compilazione del registro di carico e scarico entro 2 giorni lavorativi
Rifiuti soggetti ad ADR	• verifica corretta preparazione ed etichettatura dei colli • verifica corretta dicitura ADR su FIR • verifica adeguata dotazione ADR su mezzo • verifica del patentino ADR dell'autista del mezzo
End of Waste	• presenza DDT compilato componenti rispondente alle relative norme tecniche

Le tipologie ed i quantitativi di rifiuti avviati ad impianti esterni autorizzati al recupero e/o allo smaltimento vengono registrati nell'apposito registro di carico e scarico presente presso l'impianto.

Allegato 5c Aree Rifiuti



CER	AREA S1 NON PERICOLOSI
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
160117	Metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
170405	ferro e acciaio
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

CER	AREA S2 PERICOLOSI
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160601*	batterie al piombo
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

INGRESSO

AREA	DESCRIZIONE	Tipologia di recupero	Mq	Mc	Pavimentazione
AREA S1	Stoccaggio non pericolosi	R13	125	315 m³	Cemento
AREA S2	Stoccaggio pericolosi	R13	52	130 m³	Cemento
AREA F1	Stoccaggio rifiuti non pericolosi derivati dal trattamento	R13/D15	15	38 m³	Cemento
AREA F2	Stoccaggio rifiuti pericolosi derivati dal trattamento	R13/D15	15	38 m³	Cemento
AREA P1	Area trattamento e preparazione delle componenti rifiuti non pericolosi	R4,R12	12	50 m³	Cemento
AREA P2	stoccaggio rifiuto in attesa di certificato di conformità prima dello spostamento in area EOW	EOW	4	8 m3	Cemento
AREA P3	stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili	EOW	4	8 m3	Cemento
AREA P4	Area trattamento rifiuti pericolosi	R12	20	50 m³	Cemento
Carico scarico			14		
Bagno			8		
Corridoi			20		
	Scaffali				
	TOTALE AREA		289		

Allegato 5	Data:
Planimetria area impianto	05/06/23
SCALA 1:60	Rev: 3
AUTORE: <i>Davide Baldi</i>	

Fascicolo fasc. 10.11\2022\941

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: ECORAE S.r.l. con sede legale ed insediamento in Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R12, R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e Autorizzazione operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per l'ottenimento di EOW "caso per caso" *"componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate"* ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI130008
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR248391
RAGIONE SOCIALE	ECORAE S.r.l.
C.F./P.IVA	12291670961
SEDE LEGALE	Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69
SEDE OPERATIVA	Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69
CODICE ATECO	38.11.00

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 121
Mappale	n. 136 sub 4
Gauss Boaga x	1490808
Gauss Boaga y	5032976
Via/Piazza/Località	Via I Maggio n. 69
Comune	Magenta
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☒ Nuovo impianto

	☐ Rinnovo/riesame ☐ Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione
Scadenza autorizzazione :	10 anni dalla data di notifica dell'atto
Attività/processi	☐ Autodemolizione (R12, R13, R4) X Recupero (R12) ☐ Smaltimento (D13, D9, ecc..) X End of Waste "caso per caso" (R4) X R13 ☐ D15 ☐ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 20/09/2022 (prot. n.142579) completata con note del 15/12/2022 (prot. n. 192725), 3/03/2023 (prot. n. 35947) e 7/04/2023 (prot. n. 57214);
- 3.2 Con nota del 16/03/2023 (prot. n. 43288) è pervenuto l'esito della procedura di Screening Vinca
- 3.3 Avvio del procedimento e contestuale sospensione in data 17/04/2023 (prot. n. 61137) fino al 5/07/2023 (prot. n. 1039992);
- 3.4 Sono state acquisite integrazioni in data: 6/06/2023 (prot. n. 87414) e 5/07/2023 (prot. n. 1039992);
- 3.5 Sono stati acquisiti i seguenti pareri: Comune di Magenta in data 15/05/2023 (prot. n. 75608 e ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 17/05/2023 (prot. n. 77147).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 289 mq integralmente al coperto e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Allegato 5 c - *Planimetria area impianto - rev. 3 datata 5/06/2023*".

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati.

Presso l'impianto sono effettuate le operazioni di disassemblaggio dei RAEE pericolosi e non e l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle linee guida "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23/02/2022 (Linee Guida SNPA 41/22) descritte nel capito 7 del presente Allegato tecnico.

I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da RAEE.

Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

- 5.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 315 mc;
- 5.1.2 messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi in ingresso: 130 mc ;
- derivanti dall'attività di trattamento:
- 5.1.3 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 38 mc;
- 5.1.4 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti pericolosi: 38 mc;
- 5.1.5 area R13 non pericolosi in attesa di dichiarazione di conformità: 8 mc;
- 5.2 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:
- R4, R12 non pericolosi: **1.000 t/a pari a 4,5 t/g;**
- R12 pericolosi: **500 t/anno pari a 2,3 t/g.**
- 5.3 il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste caso per caso che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a **16 mc**, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a **2 anni**, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;
- 5.4 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:
- 5.4.1 “componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate”
lotto di **max: 10 mc;**
- 5.5 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Note	Operazioni		
			R13	R12	R4
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X	X	
160117	Metalli ferrosi		X	X	
160118	Metalli non ferrosi		X	X	
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		X	X	
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212. (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi eccetera		X	X	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	X	
160601*	Batterie al piombo		X	X	
170405	Ferro e acciaio		X	X	
170407	Metalli misti		X	X	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti		X	X	

Codice	Descrizione	Note	Operazioni		
			R13	R12	R4
	mercurio				
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X	X	
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160602 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X	X	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (1) (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 1606, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi eccetera		X	X	
EoW "Caso per caso"					
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X	X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X	X
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		X	X	X

6. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

R12: smontaggio

I rifiuti RAEE pericolosi e non subiscono l'operazione di disassemblaggio per la separazione nelle varie componenti esclusivamente manualmente utilizzando attrezzi manuali quali chiavi, cacciaviti, avvitatori elettrici non sono previsti impianti automatici per l'invio a successivi impianti di recupero o smaltimento.

Eventuali gas vengono rimossi tramite un gruppo di recupero collegato alla valvola e ad una bombola per il recupero del gas.

7. END OF WASTE "CASO PER CASO"

Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso".

L'istanza di EoW caso per caso rientra nella seguente casistica:

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	EER, DM e tipologia di riferimento: EER: 160214, 160216 e 200126: Tipologia 5.16 <u>Allegato Piano di Gestione</u> <u>Allegata dichiarazione di conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021</u>

R4 End of Waste “caso per caso”: EER 160214, 160216 e 200136

DM 05/02/98, allegati 1, Suballegato 1 - 5.16 Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214] [160216] [200136].

Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.

Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.

Attività di recupero: disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4];

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

8. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

9. RIFIUTI PRODOTTI

9.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	
160601*	Batterie al piombo	X	
160602*	Batterie al nichel-cadmio	X	X
160603*	Batterie contenenti mercurio	X	X
160604	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X
160605	Altre batterie ed accumulatori	X	X
191202	Metalli ferrosi	X	
191203	Metalli non ferrosi	X	

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano, al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

- 10.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e nella relativa autorizzazione;
- 10.1.2** comunicazione di fine lavori, da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente allegato e nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso.
- 10.1.3** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 10.1.4** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 10.1.5** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 3/09/2021 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 20215, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;

- 10.1.6** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi così come dichiarato con dichiarazione del 8/09/2022 (acquisita il 20/09/2022, prot. n. 142579);
- 10.2** l'Impresa, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica e/o documentale.
 - c) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali;
- le verifiche analitiche/documentali di cui ai sopracitati punti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 10.3** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13, D15), recupero (R4 e R12) deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 10.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano, entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- 10.5** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita;
- 10.6** per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo 152/06, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 10.7 la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione, dei rifiuti e delle EoW/EoW caso per caso prodotte deve essere effettuata da personale adeguatamente informata, formata ed addestrata ai sensi della normativa vigente di riferimento;
- 10.8 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Allegato 5 c - *Planimetria area impianto* - rev. 3 datata 5/06/2023", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 10.9 dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi, dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, concordando preventivamente con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune i punti e le modalità di misura oltreché eventuali altri punti che fossero ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 10.10 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 10.11 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 10.12 presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonché sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;
- 10.13 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 10.14 **EoW caso per caso:**
- 10.14.1 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 10.14.2 le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

10.14.3 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

10.14.4 a cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

CONTROLLO RADIOMETRICO

10.15 così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente;

10.16 l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, devono riportare anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;

10.17 le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

RAEE

10.18 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12);

10.19 la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:

a) non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

b) la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;

- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

10.20 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

PILE E ACCUMULATORI

10.21 la gestione dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 188/08, in particolare:

- a) la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- b) l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- c) il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- d) nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

10.22 per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal D.Lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e di selezione/cernita (R12), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:

VARIE

10.23 i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;

10.24 qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

10.25 i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni

- di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 10.26** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 10.27** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita, se prevista, o presso centri autorizzati;
- 10.28** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 10.29** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 10.30** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 10.31** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 10.32** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 10.33** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Area
Ambiente e tutela del
territorio

Settore
rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Fascicolo fasc. 10.11\2022\941
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

n. CGR: MI130008

Spett.li
Ecoraee S.r.l.
ecoraee@pec.it

Tesoreria della Città Metropolitana di Milano
Banca Intesa SanPaolo S.p.A
Pzza Oberdan n. 4
Milano

e, p.c.
Comune di Magenta
protocollo@pec.comune.magenta.mi.it

ATS Città Metropolitana di Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O. Attività produttive e controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Impresa ECORAE S.r.l. con sede legale ed insediamento in Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69. Autorizzazione RG. 5692/2023 del 14/07/2023.**
Accettazione deposito Definitivo n. 1931 del 3/11/2023.

Con riferimento al provvedimento rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano di RG. 5692/2023 del 14/07/2023 avente ad oggetto *“Impresa ECORAE S.r.l. con sede legale ed insediamento in Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69 (n. CGR: MI130008). Autorizzazione unica per un nuovo impianto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e Autorizzazione operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per l’ottenimento di EOW “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. CIP: SAUR248391”*, si comunica che deposito Definitivo n. 1931 del 3/11/2023, pari a **51.627,52€** effettuato dall’Impresa Ecoraee S.r.l., insediamento di Magenta (MI) - Via I Maggio n. 69, prestato a favore della Città Metropolitana di Milano, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19/11/2004 n. 7/1946, p.to n. 3 lett. a) dall’allegato A.

La presente nota, che si provvede a trasmettere all’Impresa Ecoraee S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo, per essere conservata, in allegato, al provvedimento di RG. 5692/2023 del 14/07/2023 comprova l’efficacia a tutti gli effetti del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta agli organi preposti al controllo.

Alla Tesoreria della Città Metropolitana, che legge p.c., si chiede di contattare lo scrivente Settore, sempre in via preventiva, prima di effettuare ulteriori operazioni relative al deposito cauzionale della Società in indirizzo.

Cordiali saluti.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO RIFIUTI E BONIFICHE,
COORDINAMENTO SANZIONI E CONTENZIOSO
DELL'AREA
Cristina Murano

LA DIRETTRICE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Cristina Murano, tel: 02 7740.3028, email: c.murano@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria: Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it